

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di giugno 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2022	4
Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del D.L. n. 91/2017, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017, e definizione delle modalità e dei termini di presentazione	5
Superbonus - Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 - Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11	7
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro.....	9
Crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d. "energivore"/"gasivore" e "non energivore"/"non gasivore" – Comunicazione ex articolo 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022 – Applicabilità della c.d. "remissione in bonis" di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012	10
Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.....	11



Riscossione – Modello F24 - Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105, della L. n. 197/2022 – Ridenominazione dei codici tributo “1836” e “1837”	12
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale - Articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014	13
Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del D.L. n. 36/2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del D.L. n. 176/2022	14
Riscossione - Modello F24 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del D.L. n. 176/2022	15
Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)	16
Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del D.L. n. 34/2023	18
Individuazione dell’ufficio competente - articolo 1, comma 35, della L. n. 234/2021	19
Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” - Articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)	20
Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 nell’ambito del contratto di appalto	22

Riscossione – Modello F24 ELIDE - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto 22

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi..... 23

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale 24



Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2022

Con Circolare n. 12/E del 1° giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, in applicazione per il periodo d'imposta 2022.

La Circolare in esame rappresenta una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.) disciplinati nei mesi passati nonché delle principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Il Documento di prassi in commento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA.

In particolare, il punto 1.2 illustra le modifiche dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa apportata dal D.L. n. 73/2022, che deve essere pubblicata non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Tale modifica, puntualizza l'Amministrazione finanziaria, avendo carattere generale, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione degli ISA, parte integrante dei modelli REDDITI.

Il paragrafo 1.3 della Circolare esaminata richiama l'articolo 24 del D.L. n. 73/2022 che estende anche all'anno 2022 le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID 19, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA.

In particolare, ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, si stabilisce, inoltre, che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Il successivo paragrafo 1.4 illustra il nuovo beneficio premiale introdotto dall'articolo 2 della L. n. 130/2022 che, apportando modifiche al comma 5 dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplinante la sospensione dell'atto impugnato all'interno del processo tributario, dispone che la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale".

Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, ai quali sia

stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

Il paragrafo 2 del Documento di prassi esaminato ha evidenziato come l'obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le attività degli ISA degli ultimi anni è stato certamente quello di intercettare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, cui si sono andati sommando, per il periodo di imposta 2022, anche quelli delle tensioni geopolitiche, dell'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell'andamento dei tassi di interesse.

In particolare, spiega l'Agenzia delle Entrate, l'attività si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

- individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dalle condizioni di criticità descritte in precedenza;
- individuare possibili nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi e non adeguatamente "gestite" dagli interventi correttivi di cui al punto precedente.

Il successivo paragrafo 2.2 ha evidenziato come, per gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2022, con il DM 28 aprile 2023 è stata prevista un'ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

Anche in tal caso, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Il Documento di prassi esaminato evidenzia, inoltre, come nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati "precalcolati" e nella loro struttura.

Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all'articolo 5 del D.L. n. 91/2017, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017, e definizione delle modalità e dei termini di presentazione

Con Provvedimento del 1° giugno 2023, n. prot. 188347/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con relative istruzioni, il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta per gli

investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all'articolo 5 del D.L. n. 91/2017, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della L. n. 205/2017.

Il punto 1.2 del Provvedimento esaminato dispone che l'anzidetto Modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

- nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;
- nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

Il punto 3.1 del Provvedimento in commento prevede che il Modello è inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni. La trasmissione telematica del Modello è effettuata utilizzando il software denominato "CIM23", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. a partire dall'8 giugno 2023.

6

Ai sensi del successivo punto 3.2, il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni di cui al punto 1.2.

Il punto 3.3 prevede che, con la stessa modalità di cui al punto 3.1, è possibile:

- a) inviare una nuova comunicazione, per rettificare una comunicazione già inviata, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il successivo punto 3.4 dispone che, con riferimento alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta sia superiore a 150.000 euro, detto credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011. L'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in presenza di un credito richiesto inferiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di tutte le comunicazioni validamente presentate precedentemente per lo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro (punto 3.5).

Il punto 4.1 del Provvedimento in esame precisa che i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il Modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus - Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 - Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11

Con Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con riferimento alle recenti modifiche introdotte all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in materia di *Superbonus*, dal D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e dal D.L. n. 11/2023.

Il punto 1.1 della Circolare in esame ha illustrato le modifiche apportate al comma 8-*bis* dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 del D.L. n. 176/2022, che hanno stabilito l'applicazione dell'agevolazione nella misura del 110 per cento:

- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS); la detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;
- per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell'articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell'articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Al riguardo, il Documento di prassi in commento ha precisato che, per effetto di quanto disposto dal comma 894 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, le anzidette modifiche apportate al comma 8-*bis* dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 non si applicano agli interventi:

- diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- effettuati dai condomini per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022 (vale a dire entro il 18 novembre 2022);
- effettuati dai condomini per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La Circolare in commento chiarisce, inoltre, che le anzidette deroghe sono tassative e che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del Testo Unico dell'edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consente al contribuente di accedere alle predette deroghe.

L'Agenzia delle Entrate fornisce, altresì, degli importanti chiarimenti sui progetti in variante, richiamando l'articolo 2-*bis* del D.L. n. 11/2023 che reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall'articolo 1, comma 894, della L. n. 197/2022.

A titolo esemplificativo, spiega l'Amministrazione finanziaria, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato comma 894, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, è sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Infine, nel punto 1.5 della Circolare esaminata viene illustrato il nuovo comma 8-*quinquies* dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 introdotto dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del D.L. n. 11/2023,

in virtù del quale il contribuente, per le spese sostenute nell'anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto a legislazione vigente.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- tale nuova ripartizione decorre dal periodo d'imposta 2023;
- l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile;
- la predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro

Con Provvedimento del 13 giugno 2023, prot. n. 210441/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando il contenuto della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato prevede che l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Il successivo punto 1.2 indica il contenuto delle anzidette comunicazioni.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti (punto 2.1).

La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia *web* “Fatture e Corrispettivi”. (punto 2.2)

Ai sensi del successivo punto 3 del Provvedimento in esame il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

Il successivo punto 4 prevede che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, il punto 5 del Provvedimento in esame dispone che:

- i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997;
- i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. "energivore"/"gasivore" e "non energivore"/"non gasivore" – Comunicazione ex articolo 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022 – Applicabilità della c.d. "remissione *in bonis*" di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012

Con Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di crediti d’imposta maturati dalle imprese energivore/gasivore e non energivore/non gasivore e applicabilità della “remissione *in bonis*” alla comunicazione ex art. 1, comma 6, D.L. n. 176/2022.

In particolare, con l’istanza di interpello esaminata è stato chiesto se, nel caso in cui le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta in parola non hanno inviato entro il 16 marzo 2023 la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, sia possibile ricorrere all’istituto della remissione *in bonis* disciplinato dall’art. 2 della D.L. n. 16/2012.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non può porsi alcun dubbio di remissione *in bonis* in riferimento:

- a) ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
- b) ai crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione e, comunque, in ipotesi, non ancora maturati.

Ciò in quanto l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. Si tratta, dunque, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, di un adempimento di natura “formale”.

Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende alla stessa applicabile la previsione dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 disciplinante la c.d. "remissione *in bonis*", secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista.

Al riguardo l’Amministrazione finanziaria precisa, altresì, che l’indicazione di ordine generale appena fornita va, tuttavia, coordinata con le peculiarità dei crediti in esame, i quali, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 30 settembre 2023.

Pertanto, conclude l’Agenzia, la remissione *in bonis*, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Con Risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.



La Risoluzione in commento contiene la tabella riepilogativa dei codici tributo di nuova istituzione utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l'importo complessivamente richiesto riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.

Riscossione – Modello F24 - Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della L. n. 197/2022 – Ridenominazione dei codici tributo "1836" e "1837"

Con Risoluzione n. 30/E del 22 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della L. n. 197/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- i commi da 100 a 105 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
- il comma 101 del citato articolo 1 prevede, in particolare, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione;
- le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento;
- il comma 105 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che le società che si avvalgono di tali disposizioni agevolative devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241/1997.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016:

- “1836” denominato “**Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”;
- “1837” denominato “**Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “*Anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale - Articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014

Con Provvedimento del 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui la stessa Agenzia mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento in esame individua quali sono gli elementi ed informazioni messi a disposizione del contribuente, ovvero:

- le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
- le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Nei successivi punti 2.1 e 2.2 viene previsto che i contribuenti e gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (muniti di apposita delega) possono accedere agli anzidetti elementi

e informazioni consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Amministrazione finanziaria, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle (punto 2.3).

Così come indicato nel successivo punto 3.1, i contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico *software* gratuito reso disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto 4 del Provvedimento in esame prevede che i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Con il successivo punto 5 viene, infine, approvata la specifica tecnica con cui sono individuate le tipologie di anomalie previste nei dati degli ISA per il triennio 2019-2020-2021.

Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del D.L. n. 36/2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del D.L. n. 176/2022

Con Provvedimento del 23 giugno 2023, prot. n. 231943/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta, di cui all’articolo 18, comma 4-bis del D.L. n. 36/2022, spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nel 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato dispone che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

L’anzidetto credito, pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo (punto 1.2).

Ai sensi del punto 1.4 del Provvedimento esaminato, il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all'atto del conferimento della delega F24 e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all'articolo 8 del D.L. n. 176/2022 risulti incapiente rispetto all'importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (punto 1.6).

Riscossione - Modello F24 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del D.L. n. 176/2022

Con Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, di cui all'articolo 8 del D.L. n. 176/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 8 del D.L. n. 176/2022 prevede che, ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, è concesso un contributo per l'adeguamento, da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica;
- il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ed è complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023;
- con il su esaminato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta in argomento.


15

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7032” denominato “Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.



Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

Con Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito alle disposizioni della L. n. 197/2022 che hanno previsto la possibilità per i contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione agricola) che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” di cui agli articoli 44 e 67 del TUIR.

Il paragrafo 1 del Documento di prassi esaminato ricorda che una delle misure previste dai commi da 107 a 109 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022 riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (cd. “*rideterminazione*”) e rinvia alle indicazioni fornite in diversi documenti di prassi e, da ultimo, nella Circolare n. 1/E del 2021.

Nel paragrafo 2 della Circolare in esame l’Agenzia delle Entrate si sofferma, invece, sulla novità introdotta dal comma 107 del predetto articolo 1 della L. n. 197/2022 relativa alla possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo o valore di acquisto si può assumere, pertanto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera *a*), del TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022. Tale indicazione, precisa l’Amministrazione finanziaria, fa venir meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni).

Il contribuente deve quindi predisporre e conservare un apposito prospetto nel quale saranno indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.

La Circolare in esame richiama, altresì, per quanto compatibili, i chiarimenti di prassi già forniti in relazione alla rideterminazione del valore di titoli non negoziati.

In particolare, è ammessa la rideterminazione parziale del costo di una partecipazione quotata. In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione dei titoli il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, così come precisato nella Circolare n. 81/E del 2002, nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime dichiarativo, qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi (cd. metodo “LIFO”) e il titolo il cui valore

è stato “rideterminato” si considera acquisito il 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Nel paragrafo 3 della Circolare esaminata viene precisato che così come disposto dai commi 107 e 108 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022:

- il possesso delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023;
- entro il 15 novembre 2023, il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16 per cento, ovvero la prima rata nel caso di rateazione, e redigere e giurare la perizia di stima.

Il nuovo valore, ricorda l’Agenzia delle Entrate, può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni non negoziate in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia, il cui termine per la redazione ed il giuramento è stato da ultimo fissato al 15 novembre 2023.

Resta fermo, continua l’Amministrazione finanziaria, che tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La Circolare esaminata ricorda, altresì, che la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

A tale ultimo riguardo è stato precisato che il versamento dell’imposta sostitutiva, il cui termine è stato fissato al 15 novembre 2023, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025).

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì ricordato, che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2023, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.

Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso, precisa l’Agenzia, decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Infine, nel Documento di prassi in commento viene ricordato che:

- i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione;
- l’omessa indicazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000;
- in ogni caso, restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del D.L. n. 34/2023

Con Provvedimento del 27 giugno 2023, prot. n. 237453/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici, di cui all’articolo 4, comma 8, del D.L. n. 34/2023.

18

Il punto 1.1 del Documento in esame estende, infatti, le disposizioni del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5, del D.L. n. 34/2023:

- a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
- b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Ai sensi del successivo punto 1.2, gli anzidetti crediti di imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, possono essere ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. n. 34/2023 secondo le modalità e i termini definiti dal presente Provvedimento e dal citato Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il punto 2.1 del Documento di prassi in commento prevede che, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.

Il punto 3.1 del Provvedimento esaminato precisa che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta in parola esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.

Ai sensi del successivo punto 4.1, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 2 del presente Provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2.

Infine, con il Documento in commento sono approvate le nuove versioni del “*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche (punto 5).

Individuazione dell'ufficio competente - articolo 1, comma 35, della L. n. 234/2021

Con Provvedimento del 27 giugno 2023, prot. n. 237466/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha individuato l'ufficio competente, in attuazione dell'articolo 1, comma 35, della L. n. 234/2021.

In particolare, il Documento di prassi in commento dispone che:

- le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 dell'articolo 1 della L. n. 234/2021, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600/1973, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove è stata commessa;
- nell'ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione di cui al punto 1 è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600/1973, al momento di utilizzo del credito;
- la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata all'Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” - Articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Con Circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “*flat tax* incrementale”, introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022.

Il paragrafo 1 della Circolare in esame illustra l’ambito soggettivo di applicazione dell’anzidetto regime, specificando che possono avvalersene, per il solo anno 2023:

- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato.
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni, titolari di reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.

Ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate precisa che non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, nel Documento di prassi in commento viene chiarito che:

- ✓ rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-*bis* del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
- ✓ la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa, dovendo la stessa risultare dal libro degli inventari o dal registro degli acquisti.

20

Nel paragrafo 1.2 viene precisato che sono, invece, esclusi dal regime agevolativo in parola:

- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati;
- coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014.

A tale ultimo riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può accedere al regime agevolativo il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro, poiché in tal caso è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Il paragrafo 2 illustra l’ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa, ricordando innanzitutto che la stessa prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento,



sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale sull'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate spiega che la base imponibile incrementale è così determinata:

- differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “*flat tax* incrementale” del 15 per cento.

L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Nella Circolare in commento sono poi riportati alcuni esempi pratici che spiegano le modalità di calcolo del regime di “*flat tax* incrementale” esaminato.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che detto regime, stante il dato letterale della norma, non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato l'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni a partire dall'anno d'imposta 2023, attesa l'impossibilità di determinare l'incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

Possono, invece, accedere al beneficio fiscale in esame, precisa ancora l'Amministrazione finanziaria, i contribuenti per i quali sia possibile verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione.

La “*flat tax* incrementale”, ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

Nel Documento di prassi esaminato viene, altresì, chiarito che nell'ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell'anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro (analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero).

Infine, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest'ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse; pertanto andrà considerato il dato riportato nei quadri di dichiarazione RE, LM, RF, RG ed RD.

Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del contratto di appalto

Con Provvedimento del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato dispone che, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Ai sensi del successivo punto 2.2, il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (punto 3).

Riscossione – Modello F24 ELIDE - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

Con Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede, tra l'altro, che *"Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso..."*;
- l'allegato I.4, del citato decreto n. 36 del 2023, prevede all'articolo 3 che *"Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento..."*;
- con il su esaminato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Tanto premesso, per consentire il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo:

- "40" denominato "stazione appaltante".

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- ✓ nel campo "tipo", la lettera "R";
- ✓ nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- ✓ nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- ✓ nel campo "anno di riferimento", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";

23

L'Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che i modelli "F24 ELIDE" compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata.

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi

Con Decreto Legge 28 giugno 2023, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, sono state introdotte disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articolo 1)

L'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 79/2023 ha stabilito che:

- in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle



disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

- qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

Entrata in vigore (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 79/2023 stabilisce che l'esaminato Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 29 giugno 2023.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

L'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 51/2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

L'articolo 1, comma 3, della Legge n. 87/2023 ha disposto che l'esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 6 luglio 2023.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di maggio.

Proroga di termini in materia fiscale (articolo 4)

La Legge n. 87/2023 ha inserito nell'articolo 4 del D.L. n. 51/2023 i commi 3-*sexies* e 3-*septies* che prorogano i versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA.

In particolare, il nuovo comma 3-*sexies* dell'articolo 4 esaminato prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.

La nuova disposizione normativa stabilisce, inoltre, che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 435/2001, i versamenti di cui al primo periodo possono

essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

Per espressa previsione legislativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il successivo comma 3-*septies* inserito dalla L. n. 87/2023 nell'articolo 4 del D.L. n. 51/2023 precisa che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-*sexies*.

Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (articolo 8-bis)

Con la Legge di conversione n. 87/2023 è stato introdotto nel D.L. n. 51/2023, dopo l'articolo 8, l'articolo 8-*bis* che apporta modificazioni all'articolo 7 del D.L. n. 115/2022, spostando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine ultimo per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022.

